

Legge regionale 20 novembre 1982 , n. 80 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

Art. 6

Sono applicabili agli interventi previsti dall' articolo 5 - per quanto non disciplinato dalla presente legge e sempreché non contrastanti - le disposizioni sottoelencate:

- per l' attuazione degli interventi di cui al punto b) le norme di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55 , come integrati dalla legge regionale 1 settembre 1979, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;

- per l' attuazione degli interventi di cui al punto c) la normativa relativa alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 , e successive modifiche ed integrazioni;

-

(ABROGATO)

- per quanto attiene al punto e) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;

-

(ABROGATO)

- per quanto attiene al punto h) la normativa di cui al Capo III della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70 ;

- (ABROGATO).

(1)(2)(5)(6)

Nella concessione creditizia prevista dai precedenti articoli non si tiene conto del disposto di cui all' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai Comuni riconosciuti << disastrati >> o << gravemente danneggiati >> situati nei territori delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e negli stessi, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990.

(3)(4)

In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.

Note:

- 1 Parole soppresse al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1985
- 2 Parole sostituite al primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 25/1985
- 3 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 25/1985
- 4 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 10/1987
- 5 Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002
- 6 Parole soppresse al primo comma da art. 3, comma 52, lettera i), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.